

CORTE DEI CONTI



0027384-24/07/2018-SCCLA-Y31PREV-A

D.M. n. 97/2018
Corte dei Conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTRO MIBAC
MINISTERO - MIN. LAVORO13 AGO 2018
foglio 2/28Consigliere
Roberto Milaneschi*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTA la legge 20 febbraio 1958, n. 93, recante "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" e in particolare, l'articolo 8, concernente la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive della indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri, come sostituito dall'articolo 5, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante "Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e in particolare, l'articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "Rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* e in particolare, l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2017, in favore dei medici radiologi;

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 253 del 29 maggio 2018, recante: *“Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi, e tecnici sanitari di radiologia autonomi”*, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 22 maggio 2018, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 9 maggio 2018, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1,10%;

VISTA la nota n. 153562 del 15 giugno 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 5 luglio 2018 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

1. La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, nonché delle prestazioni a queste collegate, è fissata in € 60.717,90 con effetto dal 1 luglio 2018.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma,

17 19 LUG 2018

Luigi Di Maio,



D. n. 98/2018

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Corte dei conti
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTRO
MIN. SALUTE E MIN. LAVORO

13 AGO 2018

Reg. 292

VISTA la legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica" e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 recante "Modifiche ed integrazioni alla L. 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica" il cui comma 1 prevede che "Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni, sono estese a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi";

VISTA la legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, l'articolo 20 che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che la stessa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'articolo 2, comma 114, concernente la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" relativo al procedimento di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;

VISTO il novellato articolo 11 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, rubricato "Rivalutazione delle rendite" secondo cui "Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20";



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* e in particolare, l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2017 concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 luglio 2017, in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi;

VISTO l'articolo 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che *“Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*;

VISTO il parere della Federazione nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, espresso all'INAIL con nota n. 1275/2018 del 16 aprile 2018;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 253 del 29 maggio 2018, recante: *“Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi, e tecnici sanitari di radiologia autonomi”*, la relazione del Direttore Generale dell'INAIL del 22 maggio 2018, nonché la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL del 9 maggio 2018, allegate alla richiamata determina presidenziale, concernenti la rivalutazione, con decorrenza 1 luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi, in considerazione della variazione, registrata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1,10%;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la nota n. 153562 del 15 giugno 2018 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'ulteriore corso dei successivi adempimenti;

VISTA la nota n. 19461 del 27 giugno 2018 con la quale il Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha comunicato di non avere osservazioni in merito;

VISTA la Conferenza di servizi, ai sensi del citato articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, tenutasi in data 5 luglio 2018 nella quale è stato acquisito l'assenso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della salute per l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Le retribuzioni convenzionali annue da assumersi a base per la rivalutazione delle rendite, ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e dalle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, sono fissate, con decorrenza 1 luglio 2018, nelle misure di seguito esposte:

Eventi	Importo precedente		Coefficiente di rivalutazione		Retribuzione
Eventi anno 2005 e precedenti	€ 26.426,53	X	1,0110	=	€ 26.717,22
Eventi anno 2006	€ 26.231,14	X	1,0110	=	€ 26.519,68
Eventi anno 2007	€ 26.923,24	X	1,0110	=	€ 27.219,40
Eventi anno 2008	€ 26.694,08	X	1,0110	=	€ 26.987,71
Eventi anno 2009-2017	€ 26.687,23	X	1,0110	=	€ 26.980,79



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.

Roma, 19 LUG 2013

Luigi Di Maio

7

5